

Comune di Taceno

Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 17 DEL 30-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Giugno, alle ore 19:00, il Consiglio Comunale si è riunito in modalità telematica, da remoto attraverso l'applicativo "Meet", in attuazione dell'art. 73 del Decreto legge 16 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente.

Si dà atto:

- che il collegamento telematico garantisce il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze;

- Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 27/10/2020;

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
NOGARA ALBERTO	X	
PAVONI OSVALDO	X	
MANZONI EGIDIO	X	
TAGLIAFERRI LUCIANO	X	
GUSSALLI CARLO	X	
PONTI MARCELLO	X	

Componente	Presente	Assente
SOGGETTI MICHELE	X	
ISELLA CHIARA		X
POMI ROSANNA	X	
FONDRA MARISA	X	
MUTTONI GUIDO		X

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE GIUSEPPE PARENTE che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ALBERTO NOGARA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. n. 160/2019, ha abolito, con decorrenza 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.12.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati;

Richiamato l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, precedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Taceno (Provincia di Lecco) non è presente e

operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Visto il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif dal soggetto gestore Silea S.p.A. -Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente, pervenuto in data 15.2.2021 prot. nr. 641, e integrato coi costi relativi alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo di € 78.393,35;

Tenuto conto che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:

- a) dalle dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) dalla relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario con esito positivo posta in essere dall'Organo di revisione economico-finanziaria;

Richiamato il Piano Economico Finanziario 2021 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale in data odierna, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.7.2014;

Visto in particolare l'art. 13 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Verificato che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

Preso atto che l'importo quota fissa da attribuire a ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori

dimensioni dei locali;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotti da ogni utenza, misurata in Kg., determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita a ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto dall'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e più precisamente:

- al comma 652, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti”*;
- al comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che: *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- al comma 683, della L. 147/2013 e ss. mm. e ii. che prevede l'approvazione d parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascuno anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione de bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno medesimo;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”*;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con il criterio applicato per gli anni dal 2013 al 2019, come segue:

- 68 % costi a carico delle utenze domestiche;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

- 32 % costi a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabili delle utenze non domestiche stabiliti come indicati nell'allegato prospetto delle Tariffe;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, quantificato in Euro 78.500,06, al netto del contributo Miur pari a Euro 106,71, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021 per un gettito complessivo di Euro 78.393,35 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato della presente deliberazione il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 31 agosto 2021;
- seconda rata: 16 dicembre 2021;

Richiamati:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenze entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie e dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, prevista intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lecco sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamato l'art. 6 del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 e in particolare:

- il comma 1, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenze epidemiologica da COVID-19;
- il comma 2, il quale prevede l'adozione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del succitato decreto legge, da parte del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, di apposito decreto per la ripartizione del fondo tra gli enti interessati;

Ritenuto di disciplinare con successivo atto deliberativo le riduzioni Tari, relative all'anno 2021, per le

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in seguito all'emanazione del decreto di ripartizione del sopra menzionato;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto l'art. 30, comma 5 del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 che prevede: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”*;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, D.lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Economico-finanziario;
- ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

Visto il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., e in particolare l'art. 42, comma 1, lett. f), per quanto attiene alla competenza a decidere;

Visti:

- la L. 241/1990 e ss.mm. e ii.;
- il D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., e in particolare l'art. 42, comma 1, lett. f), per quanto attiene alla competenza a decidere;
- il D.lgs. 118/2011 e ss.m. e ii.;
- lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale dai Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto.

DELIBERA

1. Di richiamare e approvare espressamente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell'art. 3, L. 241/1990;
2. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'allegato della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

4. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lecco, nella misura del 5%;
5. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:
 - prima rata: 31 agosto 2021;
 - seconda rata: 16 dicembre 2021;
6. di provvedere a inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;
7. di pubblicare sul sito *web* istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Successivamente il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, attesa la tempistica di legge nonché i riflessi operativi della presente deliberazione, e pertanto riscontrati i contrassegni dell'urgenza, con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale dai Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Allegati:

- Parere di regolarità tecnica e contabile;
- Parere favorevole del Revisore dei conti;
- Prospetto tariffe TARI anno 2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
ALBERTO NOGARA

IL SEGRETARIO Comunale
GIUSEPPE PARENTE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
GIUSEPPE PARENTE

Comune di Taceno
Provincia di Lecco

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A' T E C N I C A

(art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica.

Addì, 29-06-2021

Il Responsabile del AREAFINCONTRIB
NOGARA ALBERTO

Eventuali note:



Comune di Taceno
Provincia di Lecco

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 e art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del settore economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 e art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii., considerato che la deliberazione in oggetto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 29-06-2021

Il Responsabile del Settore
NOGARA ALBERTO

Eventuali note:

Comune di Taceno

Provincia di Lecco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18/06/2009, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 06-08-2021 per giorni 15 consecutivi.

Taceno, 06-08-2021

Il Responsabile della Pubblicazione

GIUSEPPE PARENTE

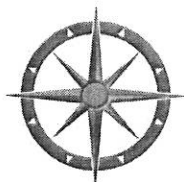
Tariffe Tari Anno 2021

Tariffe utenze domestiche Tari Anno 2021

Nr. componenti	Nr. utenze	Metri quadri	Coeff. Ka	Tariffa parte fissa Euro/mq	Gettito parte fissa	Coeff. Kb	Tariffa parte variabile Euro/utenza	Gettito parte variabile	Gettito totale
1	110	10.406,59	0,84	0,4419	4.599,16	1,00	20,9818	2.308,00	6.907,16
2	437	34.242,10	0,98	0,5156	17.655,36	1,80	37,7672	16.504,26	34.159,63
3	43	5.398,50	1,08	0,5682	3.067,52	2,30	48,2581	2.075,10	5.142,62
4	32	5.373,00	1,16	0,6103	3.279,18	3,00	62,9453	2.014,25	5.293,43
5	10	1.179,00	1,24	0,6524	769,18	3,60	75,5344	755,34	1.542,52
6 o più	2	159,00	1,30	0,6840	108,75	4,10	86,0253	172,05	280,80
Totali	634	56.758,19			€ 29.479,15			€ 23.829,00	€ 53.308,15

Tariffe utenze non domestiche Tari Anno 2021

Attività	Tipologia	Utenze	Mq	Coeff. Kc	Tariffa parte fissa Euro/mq	Gettito parte fissa	Coeff. Kd	Tariffa parte variabile Euro/mq	Gettito parte variabile	Gettito totale
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	cat. 1	2	350,00	0,51	0,2681	93,82	4,2	0,1988	69,59	163,41
Campeggi, distributori carburanti	cat. 2	3	3.349,00	0,8	0,4205	1.408,21	6,55	0,3101	1.038,49	2.446,71
Stabilimenti balneari	cat. 3	0	-	0,63	0,3311	-	5,2	0,2462	-	
Esposizioni, autosaloni	cat. 4	2	64,00	0,64	0,3364	21,53	3,55	0,1681	10,76	32,29
Alberghi con ristorante	cat. 5	0	-	1,33	0,6991	-	10,93	0,5174	-	
Alberghi senza ristorante	cat. 6	0	-	0,91	0,4783	-	7,49	0,3546	-	
Case di cura e riposo	cat. 7	0	-	1	0,5256	-	8,19	0,3877	-	
Uffici, agenzie	cat. 8	5	371,00	1,33	0,6991	259,35	9,3	0,4403	163,34	422,69
Banche, istituti di credito e studi professionali	cat. 9	1	35,00	0,58	0,3049	10,67	4,78	0,2263	7,92	18,59
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	cat. 10	6	396,60	1,11	0,5834	231,39	9,12	0,4318	171,24	402,63
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	cat. 11	0	-	1,52	0,7989	-	12,45	0,5894	-	
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	cat. 12	3	160,00	1,04	0,5466	87,46	8,5	0,4024	64,39	151,85
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	cat. 13	4	587,00	1,16	0,6097	357,90	9,48	0,4488	263,45	621,34
Attività industriali con capannoni di produzione	cat. 14	21	15.809,79	0,91	0,4783	7.561,87	7,5	0,3551	5.613,50	13.175,38
Attività artigianali di produzione beni specifici	cat. 15	4	706,00	1,09	0,5729	404,48	8,92	0,4223	298,14	702,61
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	cat. 16	6	960,00	4,81	2,5282	2.427,05	60,88	2,8822	2.766,89	5.193,95
Bar, caffè, pasticceria	cat. 17	1	215,00	6,28	3,3008	709,68	51,47	2,4367	523,89	1.233,56
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	cat. 18	0	-	2,38	1,2509	-	19,55	0,9255	-	
Plurilicenze, alimentari e/o miste	cat. 19	3	218,00	2,61	1,3718	299,06	21,41	1,0136	220,96	520,02
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	cat. 20	0	-	6,06	3,1852	-	85,6	4,0525	-	
Discoteche, night club	cat. 21	0	-	1,64	0,8620	-	13,45	0,6368	-	
Totali		61	23.221,39			€ 13.872,47			€ 11.212,56	€ 25.085,03



Antonio D'Angelo
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Via M.T. di Calcutta n°11/A – 21020 Monvalle (Va)
Tel. 0332 / 79.99.58 - Fax: 0332 / 79.81.33
e mail: info@dottdangelo.it

*Alla cortese Sindaco comune di Taceno
e p/c al responsabile uffici finanziari*

Verbale n. 11/2021

Oggetto: parere sull'approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (Tari) anno 2021.

L'anno duemilaventuno, addì 24 del mese di giugno, il sottoscritto Dott. D'Angelo Antonio, in qualità di Revisore Unico del Comune di Taceno, che svolge funzioni ad esso demandate dall'art. 239 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Premesso che

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

l'art. 1, comma 654, della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista

- la documentazione prodotta dall'ente e la documentazione rilevante ai fini tariffari che le informazioni ed i dati di natura patrimoniale economica e finanziaria trasmessi trovano rispondenza nei valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti o dei singoli servizi che lo compongono;
- la proposta di delibera consiliare sull'approvazione delle tariffe ai fini delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (Tari) anno 2021

Esaminata

Il prospetto tariffe TARI anno 2021, esprime

PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta di approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui rifiuti (Tari) anno 2021.

Taceno, 24 Giugno 2021

Il Revisore Unico

(D'Angelo dott. Antonio)

